

DELIBERA N. 78/12/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MTV ITALIA SPA
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE MTV)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 BIS , COMMA 1, LETTERA C,
PUNTO 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 aprile 2012 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità, del giorno 11 novembre 2011, n. 111/11/DICPROC n. 2362, notificato il giorno 21 novembre

2011, alla società MTV ITALIA SPA con sede legale in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 229, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Mtv*, per aver trasmesso lo spot pubblicitario *NGM Metal Devil telefono cellulare*, il 16 luglio 2011 dalle ore 20:16:12 alle ore 20:16:41, le cui immagini sono diseducative, trasgrediscono le regole stradali e incoraggiano a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTE le memorie difensive, trasmesse dalla Società in data 15 dicembre 2011, prot. n.70605, e le argomentazioni riportate nell'audizione, avvenuta il 29 febbraio 2012, nelle quali la società ha dichiarato che lo spot gioca su una comunicazione chiaramente provocatoria e sarcastica ponendosi al di fuori dei canoni della comunicazione tradizionale, ma che non può in alcun modo essere interpretabile come incoraggiamento a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza. Al contrario lo spot, oltre a promuovere il cellulare, veicola chiaramente il messaggio che la distrazione derivante dall'uso scriteriato del cellulare in strada è un grave pericolo per sé e per gli altri. Lo spot è costruito in chiave ironica, quasi sarcastica: a partire dal ritmo della musica di sottofondo, che rimanda ad un atteggiamento flemmatico e disteso, sottolineato dalle immagini rallentate che suggeriscono il mondo avulso della realtà in cui il protagonista è immerso, il tutto amplificato dai versi della musica "*I can't get my eyes off you, I am so into you, I am so into you...* Non posso toglierti gli occhi di dosso, sono così preso da te... Il ragazzo è perso nella contemplazione dell'immagine della bella modella Nina Senicar che gli appare sul telefonino a cui scrive :< 6 maledettamente bella > senza rendersi conto di camminare in mezzo alla strada, causando un incidente stradale dritto di sé. L'audio in sottofondo prosegue...< *Sorry for launching new NGM Metal Devil, Dual Sim, UMTS, WiFi e soprattutto maledettamente bello..*>, per concludersi, dopo la scena finale in cui il ragazzo viene investito in maniera volutamente spettacolare, con un evidente riferimento iranico conclusivo "*Really sorry- Davvero ci dispiace*". Contemporaneamente alla scena dell'incidente tra i due veicoli appare una evidente scritta in sovrimpressione che avverte il telespettatore: "*Prestate sempre attenzione quando attraversate la strada*". La pubblicità in oggetto non incentiva a tenere comportamenti diseducativi, come sarebbe se facesse vedere persone che girano distrattamente e impunemente con il cellulare in mano a piedi o in macchina, anche provocando danni a terzi. Nella fattispecie si ha esattamente il contrario: a camminare giocando con il cellulare senza prestare attenzione si rischia. Come già rilevato, nello spot si legge addirittura, in contemporanea al primo incidente, un messaggio scritto in tal senso "*Prestate sempre attenzione quando attraversate la strada*". Se non promuovesse un marchio, questa pubblicità potrebbe essere facilmente assimilabile a una <pubblicità progresso>. Non è molto dissimile dalla pubblicità in onda da mesi sugli incidenti stradali, in cui si vedono- in modo scioccante- le conseguenze degli incidenti. Si tiene ad evidenziare che se la situazione in sé può essere "scioccante", non lo è la realizzazione. Infatti dalla visione dello spot emerge come per entrambi gli incidenti si sia in presenza di un palese fotomontaggio, di qui anche il lato ironico dello spot. I rappresentanti della società ribadiscono che lo spot non è esortativo a comportamenti imprudenti, ma al contrario mostra quanto sia necessario rispettare le regole per la tutela della propria ed altrui incolumità

Inoltre la società fa presente di aver trasmesso lo spot *NGM Metal Devil telefono cellulare* solo fino alla data del 16 luglio 2011, nella versione oggetto della contestazione, e di aver richiesto al committente la sostituzione dello spot con altra versione di diverso contenuto per la prosecuzione della campagna pubblicitaria;

TENUTO CONTO che ai sensi dell' art. 36-bis "Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche" del dlgs 177/05 <1. *Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:*

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

RITENUTO che, benché lo spot pubblicitario *NGM Metal Devil telefono cellulare*, ad una prima visione, risulti diseducativo, perché il protagonista, ammaliato dal nuovo prodotto cellulare e ancor più dalla bella ragazza con cui sta conversando, trasgredisce le normali regole stradali e la visione di tali immagini potrebbe incoraggiare gli spettatori all'imitazione, e quindi a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, tuttavia, a una più attenta decodifica del messaggio, si evince che il protagonista viene travolto da un'auto in corsa, come conseguenza per la sua condotta, e lo spettatore è pertanto invitato ad una riflessione sui comportamenti adottati. Ricorrendo a toni ironici, lo spot, in realtà, vuole lanciare un'esortazione ad evitare utilizzi pericolosi del telefono cellulare, mentre ci si trova per la strada, non limitandosi a mostrare comportamenti pericolosi, ma esplicitandone anche le conseguenze per i terzi e per lo stesso autore del comportamento scorretto, pur senza mostrare immagini crude e scioccanti. La scritta nello spot, in basso sullo schermo, poco visibile a prima vista, che compare subito dopo le immagini dello scontro iniziale tra l'auto e l'autocarro che si rovescia, "*Prestate attenzione quando attraversate la strada*", in sovrimpressione, è un avvertimento per il telespettatore a rispettare le regole, rafforzato con il triste finale e con l'ultima scritta <Really sorry>, a significare ci spiace tanto, ma questa è la giusta punizione per la tua sbadataggine, per la tua distrazione e per non aver rispettato le regole che ci impone la vita comune;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento, in quanto, in tale prospettiva, le immagini dello spot non risultano, come contestato, diseducative, trasgressive delle regole stradali e incoraggianti a comportamenti pregiudizievoli per la salute umana, dello spot *NGM Metal Devil telefono cellulare* trasmesso da *Mtv*, il giorno 16 luglio 2011 dalle ore 20:16:12 alle ore 20:16:41, in violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società e non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera c, punto 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

L'archiviazione nei confronti della Società MTV ITALIA SPA con sede legale in Roma, Via della Pineta Sacchetti n. 229, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Mtv*, per la trasmissione dello spot pubblicitario del telefonino di nuova generazione NGM Metal Devil, il giorno 16 luglio 2011 dalle ore 20:16:12 alle ore 20:16:41, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 4 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola